

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

*SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA*

composta dai signori magistrati:

**Tommaso SALAMONE**

**Presidente**

**Paolo COMINELLI**

**Consigliere**

**Alessandro BENIGNI**

**Consigliere Relatore**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **20619** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione nei confronti di:

**MIGLIORE Calogero**, nato a Villalba (CL) il 31 ottobre 1962 e residente a Garlenda (SP) in Via Lerrone, n. 111, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paolo GIANATTI del Foro di Savona in Albenga (SV), Via Cesare Battisti n. 8/B/5, da cui è rappresentato e difeso;

- visti tutti gli atti di causa;

- uditi nella pubblica udienza dell'11 ottobre 2019 il relatore, Cons. Alessandro Benigni, l'Avv. Gianatti per l'odierno convenuto e il rappresentante del

Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale, Adriano Gribaudo;

## **F A T T O**

**1.** Con atto di citazione, notificato a proprie mani il 21 febbraio 2019, il Procuratore Regionale, a seguito della denuncia di danno erariale formulata dal Comune di Alassio in data 27 aprile 2018 e della successiva contestazione degli addebiti, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del D.L. 15.11.1993, n° 453, convertito in L. 14.01.1994, n° 19, ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il signor Calogero Migliore chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di **€ 9.489,72 (€ 2.103,72, a titolo di danno patrimoniale per le retribuzioni indebite conseguite + € 7.386,00 a titolo di danno all'immagine)**, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, in favore del Comune di Alassio.

**2.** Oggetto della contestazione è il comportamento tenuto dal convenuto, svolgente le mansioni di operaio presso il magazzino comunale sito in Via Solferino n. 18, nelle giornate del 22, 23, 24, 26, 27, 28 febbraio e 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21 marzo 2018 in cui, dopo avere timbrato regolarmente il cartellino all'inizio della mattinata, si sarebbe ripetutamente assentato dal servizio per effettuare acquisti presso i vicini supermercati OMISSIS, facendo vari percorsi automobilistici e lunghe soste presso OMISSIS, per poi successivamente rientrare presso la sede di lavoro per effettuare la regolare timbratura al termine del proprio orario.

**3.** L'Ufficio requirente ha prodotto, quali elementi probatori:

- a) la richiesta di rinvio a giudizio del Migliore del 22 ottobre 2019 per gli stessi episodi per cui oggi si procede, qualificati come truffa aggravata e continuata in danno dello Stato (doc. n. 8, in atti);
- b) la precedente ordinanza cautelare del 12 aprile 2018 con cui il G.I.P. del Tribunale di Savona aveva applicato al Migliore la misura degli arresti domiciliari (doc. n. 6, in atti);
- c) gli atti del procedimento disciplinare posto in essere a carico del Migliore, conclusosi con il provvedimento di licenziamento senza preavviso, irrogato il 14 maggio 2018 (doc. n. n. 1, All. I – II + doc. n. 3 in atti);
- d) i rilievi fotografici comprovanti l'assenza del Migliore dal magazzino nei giorni e orari sopraindicati (doc. n. n. 1, All. I – II, in atti);
- e) una relazione predisposta dal Comune di Alassio, avente ad oggetto la dettagliata qualificazione del danno derivante da indebita assenza dal servizio per le giornate oggetto di contestazione (doc. n. 5, All. I, in atti);
- f) copia di articoli apparsi su quotidiani telematici di rilevanza nazionale aventi ad oggetto tale vicenda (doc. n. 9, in atti),

**4.** Con la comparsa di costituzione, depositata il 10 ottobre 2019, il convenuto, dopo avere precisato di avere intrapreso il procedimento di mediazione finalizzato a risarcire i danni al Comune di Alassio, ha chiesto la sospensione del presente processo in attesa dell'esito del processo penale aperto per gli stessi fatti, per cui, nel frattempo, è stata fissata l'udienza preliminare per il prossimo 14 novembre 2019.

In sede di discussione orale, le parti hanno reiterato le precedenti conclusioni. Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

**1.** Il *petitum* del presente giudizio è costituito dalla domanda risarcitoria promossa dalla Procura nei confronti dell'odierno convenuto per i danni patiti dal Comune di Alassio in conseguenza di numerose assenze ingiustificate dal servizio.

**2.** In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione del sig. Migliore di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale a carico dello stesso, imputato del delitto di truffa aggravata a danno dello Stato per gli stessi fatti di cui è causa.

Tale eccezione non può essere accolta in base al chiaro tenore dell'art. 106 c.g.c (il quale consente la sospensione solo in presenza di un processo che «costituisca il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato») in quanto, come più volte ha avuto modo di rilevare questa Sezione (da ultimo, sentenza 31.12.2018, n. 330) con un orientamento più volte confermato dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, l'autonomia e le diverse finalità dei giudizi penale e contabile, tesi rispettivamente all'accertamento di reati e di danni erariali, precludono la possibilità di riscontrare quel rapporto di pregiudizialità - dipendenza che impone l'accertamento del reato come fatto imprescindibile per la decisione.

**3.** Nel merito, l'azione erariale deve ritenersi fondata alla luce dell'ampio materiale probatorio fornito, descritto compiutamente nella parte in fatto (con particolare riferimento ai rilievi fotografici e agli atti del procedimento disciplinare contenuti nel fascicolo), che comprova il reiterato comportamento del Migliore il quale, nelle date contestate (per un totale complessivo di venti giornate), si è assentato dal servizio per l'intera giornata, rimanendo sul luogo di lavoro solo il tempo strettamente sufficiente per timbrare il cartellino

all'inizio e al termine del servizio, violando così consapevolmente (e, quindi, dolosamente) il fondamentale obbligo di servizio, rappresentato dall'adempimento della propria prestazione di *facere*, secondo le condizioni previste dal rapporto di impiego, con conseguente danno patrimoniale cagionato alla propria Amministrazione pari ai compensi indebitamente erogati dalla stessa senza ricevere, in cambio, la corrispondente attività lavorativa.

Tale assunto è confermato dal corretto comportamento processuale dell'interessato, il quale non ha smentito le contestazioni poste nei suoi confronti, avviando un procedimento di mediazione processuale, peraltro interrottosi a seguito della notifica dell'atto di citazione del P.M. contabile, cui non ha fatto seguito, per ora, alcuna restituzione delle somme contestate.

A ciò si deve aggiungere la seconda voce di danno richiesta dalla Procura per la grave lesione all'immagine subita dal Comune ai sensi dell'art. 55-quinquies D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che ne prevede una ipotesi *ex lege* con una quantificazione pecuniaria da determinarsi, da parte del giudice di merito, in base ad una valutazione equitativa, ma comunque non inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.

Si tratta di una fattispecie tipica che prevede una specifica ipotesi di responsabilità, la quale prescinde dalla sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 17, comma 30 bis, della L. 3.08.2009, n. 102 per la configurabilità del danno all'immagine ed è finalizzata a fronteggiare il diffuso fenomeno dell'assenteismo nella P.A., il quale, oltre a porsi in deciso contrasto con l'art. 54 Cost. che richiede a tutti i pubblici dipendenti di assolvere le proprie funzioni «con disciplina e onore», lede gravemente i fondamentali valori -

tutelati dall'art. 97 Cost. – dell'affidamento e della fiducia dei consociati nella gestione virtuosa ed efficiente dell'azione amministrativa.

Nella specie, il P.M. ha prodotto copia dei quotidiani web “La Stampa” e il “Secolo XIX”, dove il Migliore è stato etichettato come «*”furbetto del cartellino”*», rilevando come il suo comportamento fosse noto agli avventori dei bar che frequentava; da rilevare come proprio la captazione di queste dicerie da parte di un militare sia stata all'origine delle indagini poste in essere dagli organi competenti.

Sul punto si ritiene condivisibile la richiesta di **€ 7.386,00** formulata dall'Ufficio requirente sia per l'importo non elevato del danno patrimoniale cagionato (**€ 2.103,72** sia per il comportamento processuale tenuto, teso a non celare la propria condotta, affrontando consapevolmente le relative conseguenze.

Pertanto, il sig. Calogero Migliore sarà tenuto a rimborsare al Comune di Alassio la somma complessiva di **€ 9.489,72 (€ 2.103,72**, a titolo di danno patrimoniale per le retribuzioni indebite conseguite + **€ 7.386,00** a titolo di danno all'immagine), rivalutata dal giorno della richiesta di rinvio a giudizio penale per gli stessi fatti oggetto del presente procedimento (22 ottobre 2018), qualificati come “truffa aggravata continuata” a quello di deposito della presente sentenza, cui devono aggiungersi gli interessi legali da quest'ultima data fino a quella dell'effettivo pagamento.

## **P. Q. M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice,

## **C O N D A N N A**

**MIGLIORE Calogero** al pagamento in favore del Comune di Alassio della somma di **€ 2.103,72** (duemilacentotré/72), a titolo di danno patrimoniale e di **€ 7.386,00** (settemilatrecentoottantasei/00) a titolo di danno all'immagine, con rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 22 ottobre 2018 fino al deposito della presente sentenza e interessi legali dal deposito della presente sentenza fino all'effettivo pagamento;

**MIGLIORE Calogero** al pagamento delle spese processuali, liquidate in **€ 264,83**.

Così deciso in Genova, nelle camere di consiglio dell'11 e del 18 ottobre 2019

**Il Giudice estensore**

*(Alessandro Benigni)*

**Il Presidente**

*(Tommaso Salamone)*

**DEPOSITO IN SEGRETERIA 18/11/2019**